



CITTÀ DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI
SPAZI SOSTA PERSONALIZZATI PER INVALIDI**

Approvato con delibera del C.C. n. 8 del 08/02/2017

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio della concessione di spazi sosta personalizzati per invalidi sul territorio del Comune di Oria.

Art. 2

Fonti Normative

1. La normativa di riferimento per i parcheggi auto da riservare ai portatori di handicap motorio sul suolo pubblico è costituita da:
 - Legge nr. 118 del 30 Marzo 1971, articolo 27: “Normativa a favore dei mutilati ed invalidi civili ”;
 - Legge nr. 104 del 5 Febbraio 1992, articolo 28: - “Legge – quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
 - D.P.R. nr. 503 del 24 Luglio 1996, articoli 10 – 11 – 12: “Norme di attuazione a favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporto pubblico ”;
 - D.Lgs. nr. 285 del 30 Aprile 1992, articoli 7, comma 1 lett. d) e 4, e 188: “Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche”;
 - D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992, articolo 381: “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” e successive integrazioni e modifiche.

Art. 3

Concessionari

1. Sono da intendersi concessionari coloro che presentano una grave infermità agli arti inferiori od altra patologia che impedisca la deambulazione autonoma, residenti nel Comune di Oria. Ad essi sono equiparati i soggetti di cui all’art. 12, comma 3, del D.P.R.503/1996, ossia i non vedenti.

Art. 4

Istruttoria

1. L’istruttoria del procedimento è demandata al Comando di Polizia Municipale e si articola nelle seguenti fasi:
 - a. recepimento ed esame della documentazione (Fac-simile richiesta spazio sosta personalizzato in Allegato “A”);
 - b. coordinamento dell’iter procedurale e rilascio del titolo concessorio (provvedimento finale).

Art. 5

Titoli per il rilascio della concessione

1. Il richiedente, ai fini dell’eventuale rilascio della concessione, dovrà produrre la seguente documentazione:
 - a. Se il disabile guida l’auto:
 - i. copia dell’autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore (c.d. “contrassegno invalidi”);

- ii. copia della patente di guida speciale per gli invalidi e minorati fisici;
 - iii. carta di circolazione del veicolo in copia fotostatica, dalla quale risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli artt. 327 e 328 del D.P.R. nr. 495 del 16 Dicembre 1992, "Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada";
 - iv. autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evince che l'utilizzo del parcheggio pertinenziale privato o di altra area di parcheggio di proprietà del nucleo familiare del datore di lavoro non è utilizzabile dal richiedente poiché presenta delle barriere architettoniche;
- b. Se il disabile e' impossibilitato alla guida:
- i. copia dell'autorizzazione in deroga per la mobilità rilasciata a suo favore (c.d. "contrassegno invalidi");
 - ii. copia del certificato di invalidità (totale e permanente o parziale) da cui si evinca l'impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore rilasciato dall'Autorità Sanitaria Locale competente ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di invalidità rilasciato dall'apposita Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili;
 - iii. attestazione del richiedente, a mezzo atto notorio ai sensi del DPR n.445/2000, che l'abitazione o il posto di lavoro, presso cui è richiesta la concessione, è priva di parcheggio pertinenziale privato o di altra area o parcheggio di proprietà del nucleo familiare o datore di lavoro;
 - iv. autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evince che l'utilizzo del parcheggio pertinenziale privato o di altra area di parcheggio di proprietà del nucleo familiare del datore di lavoro non è utilizzabile dal richiedente poiché presenta delle barriere architettoniche.

Art. 6

Procedura Istruttoria

1. La domanda, in carta semplice, (corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 5, oltre che dalla indicazione quanto più precisa possibile del sito presso il quale si richiede sia tracciato lo stallone) dovrà essere indirizzata al Comando della Polizia Municipale che provvederà alla verifica ed istruttoria della documentazione sopra detta in ordine al possesso dei requisiti soggettivi.
2. La richiesta sarà inoltrata a cura del Comando della Polizia Municipale all'Ufficio Viabilità e Traffico della P.M. che, a seguito di specifico idoneo sopralluogo, di concerto con l'U.T.C., esprimerà un parere obbligatorio, attinente alla autodichiarata inutilizzabilità del parcheggio privato e più precisamente in ordine alla ubicazione proposta dello stallone, tenuto conto, altresì, della densità di traffico solitamente caratterizzante l'area interessata alla richiesta. In mancanza di alta densità di traffico, la richiesta non potrà trovare accoglimento.
3. Le aree ad alta densità circolatoria saranno definite ogni 5 anni con apposito provvedimento del Comando di P.M., tenuto conto del vigente Piano del Traffico Comunale.
4. L'istruttoria della richiesta dovrà concludersi con un provvedimento motivato, di accoglimento o di rigetto, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, salvo comprovate impossibilità tecniche.

Art. 7

Oneri per la realizzazione e la manutenzione degli spazi sosta personalizzati per invalidi

1. La spesa per l'istruttoria della pratica, nonché per la realizzazione e manutenzione del

parcheggio è sostenuta interamente dall'Amministrazione Comunale.

2. L'Ufficio Viabilità e Traffico della P.M. curerà, inoltre, la puntuale manutenzione dei parcheggi realizzati e provvederà alla loro soppressione in caso di revoca dei posti sosta di cui trattasi.

Art. 8

Limiti al rilascio delle concessioni

1. Si possono rilasciare concessioni solo nelle immediate vicinanze del luogo di domicilio abituale del disabile o presso il luogo di lavoro abituale, in presenza delle circostanze di cui al precedente art.3 c.2.

Art. 9

Vigenza delle concessioni

1. La concessione si rinnova annualmente previa presentazione di idonea autocertificazione che attesti il persistere dell'invalidità.
2. In caso di decesso del concessionario è fatto obbligo agli eredi di comunicare al Comando della Polizia Locale di Oria il venir meno dei presupposti che legittimano la concessione.
3. A chi non ottempera a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo entro gg. 90 (novanta) incorre nella sanzione prevista dall'art. 7/bis del D. Lgs. 267/2000. (sanzione da € 25,00 a € 500,00).

Art. 10

Altre tipologie di stalli per disabili

1. La disciplina di cui ai precedenti articoli non riguarda gli stalli per disabili c.d. "generici", ossia non personalizzati, per i quali l'Amministrazione Comunale dispone l'istituzione nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della Deliberazione di approvazione dello stesso e sarà, in tale data, pubblicato sul sito web del Comune di Oria.

Art. 12

Norme finali

1. Il presente Regolamento revoca le disposizioni contenute in altri regolamenti del Comune di Oria contrastanti con le previsioni di cui agli articoli precedenti.
2. Quanto disciplinato con il presente Regolamento comporterà automaticamente la modifica o adeguamento di altri regolamenti comunali che regolano materie analoghe a quelle specificamente previste dagli articoli precedenti.